

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-142/87 *

I — Antefatti ed procedimento

1. La SA des Usines à tubes de la Meuse-Tubemeuse (in prosieguo: la « Tubemeuse »), con sede in Flémalle (regione di Liège), è stata fondata nel 1911 da altre imprese siderurgiche. Dal 1920 l'impresa sviluppa un programma di costruzione di tubi non saldati e, dal 1955, si orienta verso l'industria petrolifera, un mercato che a quell'epoca era in piena espansione.

La situazione della Tubemeuse

2. Il governo belga illustra nel modo seguente l'andamento della situazione dell'impresa di cui è causa.

3. Durante gli anni '70 i prodotti della Tubemeuse presentavano un valore aggiunto minimo, poiché il sistema produttivo dell'impresa era caratterizzato dalla mancanza d'integrazione a monte ed i mezzi di produzione erano divenuti obsoleti.

4. Verso il 1979, poiché la situazione dell'impresa era divenuta critica, si rendeva indispensabile una ristrutturazione fondamentale. Gli azionisti della Tubemeuse, imprese siderurgiche pure colpite dalla crisi del set-

tore, non erano in grado di finanziare detta ristrutturazione e venivano pertanto in ciò sostituite dallo Stato belga per il 72% del capitale sociale e da un'impresa siderurgica tedesca per il restante 28%. I nuovi azionisti optavano per una ristrutturazione industriale della Tubemeuse e per un rinnovamento degli impianti produttivi, allo scopo di fabbricare prodotti ad elevato valore aggiunto e realizzare un'integrazione verticale del sistema produttivo.

5. In quest'ambito, la Commissione autorizzava nel 1982 un insieme di aiuti da parte dello Stato belga, per la realizzazione di un programma d'investimenti atto a raddoppiare le capacità produttive dell'impresa per i tubi non saldati. Lo sforzo d'espansione era inteso a garantire l'avvenire dell'impresa nell'ambito di due contratti a medio-lungo termine conclusi con l'Unione Sovietica nel novembre 1980 e nel marzo 1981, i quali avrebbero garantito uno sfruttamento al 60% delle sue capacità produttive.

6. L'intervento dello Stato belga si estrinsecava, oltre che nella iniezione di denaro fresco destinato a coprire i costi della ristrutturazione, anche nella copertura delle perdite registrate durante la fase di ristrutturazione nonché delle perdite degli esercizi precedenti, attraverso la sottoscrizione di obbligazioni convertibili il cui valore nominale è in funzione degli utili societari e la conversione in capitale dei crediti garantiti, nell'abbuono d'interessi, nella concessione di lettere di patronato per taluni crediti concessi ecc.

* Lingua processuale: il francese.

7. Ciononostante, i risultati attesi dalla ristrutturazione dell'impresa non si avveravano, per fattori esterni e interni.

8. L'attuazione della ristrutturazione richiedeva infatti più tempo del previsto ed i costi reali superavano del 40-60% quanto programmato. Questo ritardo generava notevoli ritardi nelle consegne che si riflettevano in modo estremamente negativo sulla struttura finanziaria dell'impresa e ne cagionavano il pesante indebitamento. A questi fattori andrebbero poi senz'altro aggiunte carenze gestionali.

9. A questo punto venivano alla luce, fra i due azionisti, discordie sulla gestione che portavano al disimpegno dell'azionista privato e all'acquisizione di una più grande partecipazione da parte dello Stato belga, giunto così a possedere la quasi totalità delle azioni.

10. Alle viste difficoltà interne si sommano poi taluni fattori negativi esterni. Verso la fine del 1983, ridottisi i consumi di petrolio nei paesi occidentali, crolla il mercato del petrolio e l'OPEC si disgrega; l'eccessiva offerta determina un ribasso del prezzo e vanifica gli sforzi di ricerca di nuovi giacimenti. Ne consegue un ribasso notevole dei prezzi dei prodotti siderurgici destinati alle ricerche petrolifere, effetto accentuato dalla caduta del tasso di cambio del dollaro.

11. Stando così le cose, il 21 ottobre 1986 la Tubemeuse chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, proposta accolta con decreto del tribunal de commerce di Liegi. A seguito dell'approvazione della maggioranza richiesta dei creditori, il

concordato veniva omologato con sentenza 10 marzo 1987.

La decisione impugnata

12. Nella decisione controversa 4 febbraio 1987, notificata allo Stato belga il 6 marzo successivo, la Commissione espone quanto segue:

13. Il 19 luglio 1984 il governo belga notificava alla Commissione, a norma dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE, l'intenzione di procedere ad un aumento del capitale della Tubemeuse per BFR 1,8 miliardi ed alla sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni convertibili il cui valore nominale è in funzione degli utili societari per un importo di BFR 2,2 miliardi.

14. D'altronde, stando alle informazioni in possesso della Commissione, confermate dalla lettera 29 luglio 1985 del governo belga, la Tubemeuse aveva in precedenza ricevuto altre sovvenzioni pubbliche senza autorizzazione della Commissione, quindi in violazione del citato art. 93, n. 3.

15. Tutti questi interventi, notificati e non, dello Stato belga in favore della Tubemeuse ammontavano a BFR 9,085 miliardi.

16. La Commissione avviava, nei confronti del precitato progetto, la procedura ex art. 93, n. 2, del trattato CEE ed invitava lo Stato belga a presentare le proprie osservazioni; questo dava tuttavia corso alla realizzazione dell'intervento finanziario, notificato come progetto, prima che la procedura conducesse ad una decisione finale.

17. Il governo belga notificava inoltre alla Commissione, con lettera 6 giugno 1986, un progetto di conversione in capitale di BFR 3,010 miliardi di prestiti garantiti, sempre a favore della Tubemeuse e convertiva infine BFR 2,510 miliardi, nonostante la Commissione avesse avviato nei confronti del progetto la procedura ex art. 93, n. 2.

18. La Commissione di conseguenza constatava che gli interventi suddetti erano stati eseguiti in violazione delle norme di cui all'art. 93, n. 3.

19. Quanto alla compatibilità di tali interventi con l'art. 92 del trattato, la Commissione fa riferimento alla sua comunicazione agli Stati membri relativa all'assunzione di partecipazioni delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Bollettino delle Comunità europee, n. 9, 1984) nonché alla giurisprudenza della Corte (sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills, Racc. pag. 3809) per sostenere che « le assunzioni di partecipazioni delle autorità pubbliche costituiscono un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, quando vi è apporto di capitale nuovo in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato ».

20. Ciò si verifica in particolare quando la situazione finanziaria dell'impresa, la sua struttura ed il volume del suo indebitamento non consentono di prevedere un rendimento normale dei capitali investiti e quando, in un'impresa il cui capitale è suddiviso fra azionisti privati ed azionisti pubblici, la partecipazione pubblica « raggiunge una proporzione sensibilmente superiore a quella iniziale ».

21. Nell'atto impugnato la Commissione constata che nel caso di specie, a prescindere dalla situazione finanziaria dell'impresa, il settore in cui essa opera è caratterizzato da capacità strutturali fortemente eccedentarie, visto che nei principali paesi occidentali (Stati Uniti, Giappone, Comunità) le capacità in eccesso del settore sono stimate al 35-40% delle capacità esistenti. Inoltre, dato che la situazione del mercato del petrolio determina un rallentamento delle attività di trivellazione e la caduta della domanda di tubi non saldati, resta aleatorio un miglioramento della situazione finanziaria della Tubemeuse.

22. Stando così le cose, a stare alla decisione impugnata, gli interventi suddetti non costituiscono un apporto di azionisti ma sono aiuti di stato, da valutarsi ai sensi dell'art. 92.

23. Al fine di dimostrare che gli aiuti di cui è causa incidono sugli scambi fra gli Stati membri e sono atti a falsare la concorrenza, la Commissione rileva innanzitutto che l'industria mondiale dei tubi d'acciaio, ed in particolare dei tubi non saldati, attraversa una situazione di crisi e di esasperata concorrenza. Fra il 1982 ed il 1985 la produzione mondiale di tubi è diminuita del 20% circa, mentre i prezzi hanno subito un ribasso di quasi il 50%. A ciò aggiungasi che le previsioni a breve termine sono piuttosto sfavorevoli.

24. Benché i produttori comunitari di tubi non saldati siano per lo più orientati alla grande esportazione, tuttavia il mercato comunitario offre taluni sbocchi, assorbendo circa un quarto delle esportazioni degli Stati membri.

25. Se si considerano poi le notevoli capacità in eccesso già citate e l'instabilità dei prezzi che ne deriva, le restrizioni all'importazione imposte negli Stati Uniti nonché le nuove capacità create nei paesi in via di sviluppo e nei paesi a commercio di stato, si giunge alla conclusione che i produttori comunitari sono spinti a riorientare le vendite verso l'interno della Comunità. Mantenere in attività, grazie alla concessione di aiuti statali, un'impresa che esporta nei paesi terzi può quindi comportare gravi conseguenze per altre imprese della Comunità.

26. Nel caso specifico, gli aiuti concessi alla Tubemeuse, le cui esportazioni rappresentano circa il 90% del suo volume di affari ma la cui produzione di tubi non saldati di diametro fra i 127 ed i 416 mm corrisponde al 17% della produzione comunitaria, sono tali da incidere sugli scambi fra Stati membri.

27. In questo stesso ordine di idee, l'atto impugnato considera poi il nuovo obiettivo della Tubemeuse di sganciarsi dal mercato sovietico, giudicato troppo poco redditizio, e di orientarsi verso altri mercati. L'incremento di capacità dell'impresa, raggiunto nel 1982 grazie agli aiuti autorizzati dalla Commissione allo scopo di soddisfare i bisogni del mercato sovietico definito allora come un mercato prigioniero, sarebbe in fin dei conti « sviato dall'obiettivo iniziale e contribuirebbe ad accentuare lo squilibrio esistente tra offerta e domanda sui mercati ancora accessibili alle forniture europee ».

28. Nell'atto impugnato la Commissione giunge alla conclusione che il nuovo obiettivo della Tubemeuse, perseguito con la concessione di nuovi aiuti, vista la situazione di un mercato assolutamente de-

presso, comporta necessariamente l'applicazione di prezzi destabilizzanti tali da falsare la concorrenza. In tale contesto essa richiama le « vive preoccupazioni » espresse in tal senso da tre altri Stati membri e da quattro associazioni professionali del settore.

29. La Commissione ritiene poi che gli aiuti di cui è causa non possano fruire di nessuna delle deroghe contemplate all'art. 92, n. 3; essi non sono, in particolare, atti ad « agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche » poiché alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e l'impresa di cui trattasi non è certo in grado di garantire la propria sopravvivenza.

30. Pertanto la Commissione, nel dispositivo dell'atto controverso, conclude per l'illegittimità degli aiuti a causa dell'inosservanza della procedura ex art. 93, n. 3. Quanto alla sostanza, essi sono poi incompatibili con il mercato comune in forza dell'art. 92. Fondandosi su tali due elementi, la Commissione ingiunge allo Stato belga di sopprimerli mediante recupero impartendogli un termine di due mesi per l'invio di informazioni sui provvedimenti all'uopo adottati.

Lo svolgimento del procedimento

31. Con atti depositati in cancelleria l'8 maggio 1987, il governo belga ha presentato un ricorso volto all'annullamento della precitata decisione nonché un'istanza di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Detta istanza è stata respinta con ordinanza del Presidente della Corte 15 giugno 1987.

32. In seguito all'esito negativo del procedimento sommario, lo Stato belga ha chiesto l'ammissione allo stato passivo chirografario del concordato precitato di un ulteriore credito per BFR 11,595 miliardi, corrispondenti all'importo totale dell'intervento finanziario concesso alla Tubemeuse. Il tribunal de commerce di Liegi ha respinto la domanda con sentenza 5 ottobre 1987, poiché lo Stato belga, « sotto la spinta della Commissione », chiede l'ammissione al passivo chirografario della Tubemeuse « per l'importo della sua partecipazione nel capitale sociale, laddove quest'ultimo non costituisce un debito della società nei confronti dei suoi azionisti ».

33. Il ricorso del regno del Belgio è stato registrato nella cancelleria della Corte l'8 maggio 1987.

34. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia essa ha posto un quesito scritto al regno del Belgio ed uno alla Commissione, che hanno risposto nei termini impartiti. Inoltre la Commissione, invitata dalla Corte, le ha comunicato integralmente, nei termini stabiliti, il testo delle osservazioni presentate da tre Stati membri e da quattro associazioni professionali di produttori di tubi d'acciaio, cui si fa riferimento nella decisione impugnata.

II — Conclusioni delle parti

35. Il *regno del Belgio* conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione 4 febbraio 1987;

— condannare la convenuta alle spese.

36. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso del governo belga o, se del caso, respingerlo;

— condannare il Regno del Belgio alle spese del presente procedimento nonché del procedimento sommario.

III — Mezzi e argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

37. Nel controricorso la *Commissione* solleva un'eccezione d'irricevibilità del ricorso, motivandola come segue:

38. La decisione impugnata definisce illegittimi gli aiuti di cui è causa in base a due considerazioni: a) il governo belga ha dato esecuzione agli aiuti progettati prima che la procedura ex art. 93, n. 3, avesse condotto a una decisione finale, con ciò infrangendo l'art. 93, n. 3, ultima frase (vizio procedurale) e b) gli aiuti sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi delle norme sostanziali contemplate dall'art. 92.

39. Il primo vizio sarebbe in sé sufficiente per dare fondamento giuridico al dispositivo

della decisione impugnata. Ebbene, il governo belga non ha contestato il fatto che gli aiuti siano stati concessi in violazione dell'art. 93, n. 3; « la loro illegittimità dunque non potendo più oggi far oggetto di un ricorso per la scadenza del relativo termine, il ricorso stesso deve essere dichiarato irricevibile ».

40. « La Commissione attribuisce grande importanza al fatto che la Corte, accogliendo la sollevata eccezione d'irricevibilità, (...) non proceda all'esame dei mezzi dedotti nel ricorso quanto all'incompatibilità dell'aiuto con le norme sostanziali di cui all'art. 92 ».

41. La Commissione ricorda a tale proposito che la giurisprudenza della Corte attribuisce efficacia diretta all'art. 93, n. 3 (sentenze 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo, Racc. pag. 621 e 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471), e sottolinea che la sua posizione nel caso di specie costituisce un nuovo contegno nella materia ed è giustificata dal crescente volume di aiuti concessi in violazione delle norme procedurali (60 casi nel primo semestre del 1987). Questa nuova impostazione potrebbe scoraggiare la prassi cui spesso fanno ricorso gli Stati membri e risolvere preventivamente i problemi connessi al recupero degli aiuti illegittimi.

42. Nella controreplica la Commissione modifica però le conclusioni sull'irricevibilità del ricorso nel senso seguente: il comportamento da essa adottato non implica assolutamente una limitazione dei poteri di controllo della Corte; la Corte può controllare in ogni caso di specie se si tratti di aiuti ai sensi delle norme sostanziali dell'art. 92, n. 1, ma, qualora dichiarati l'incompatibilità di detti aiuti con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92, n. 1, ed essendo sufficiente la

violazione dell'art. 93, n. 3, per determinarne l'incompatibilità, non occorre esaminare la loro eventuale compatibilità con le norme sostanziali dell'art. 92, n. 3.

43. La Commissione sostiene di aver adottato identico contegno in talune situazioni analoghe, per esempio nelle cause riunite 166 e 173/87, pendenti dinanzi alla Corte.

44. Il *governo belga* sostiene in proposito che la posizione della Commissione s'ispira piuttosto a ragioni d'ordine pratico e quindi contraddice la propria prassi, giacché la Commissione ha avviato l'esame nel merito di varie pratiche, mentre lo Stato membro interessato non aveva soddisfatto gli obblighi imposti dall'art. 93 (*Relazione sulla concorrenza n. 16, 1986*). Questa impostazione comporta pure una discriminazione tra imprese dal punto di vista amministrativo e giudiziario.

45. Inoltre detta nuova impostazione potrebbe consentire alla Commissione di affrancarsi dal sindacato della Corte. L'esame nel merito di una controversia potrebbe essere eluso dinanzi alla Corte solo qualora il trattato avesse stabilito una decadenza espressa nei riguardi dello Stato considerato, cosa che esso non ha fatto. A sostegno delle proprie osservazioni, il governo belga fa riferimento alle citate sentenze Capolongo e Lorenz, che riconoscono l'efficacia diretta dell'art. 93, n. 3.

46. La giurisprudenza della Corte non è formalistica. Ad esempio, in materia di conti FEAOG, essa ha ammesso la regolarizzazione a posteriori in caso di rimborso su documenti incompleti. Inoltre, nelle cause 323/82, citata, e 296/82 e 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek (sentenze 13 marzo 1985, Racc. pagg. 809 e 3727), la

Corte ha esaminato la pratica nel merito pur se gli aiuti non erano stati notificati.

47. Infine, è opportuno che la Corte, nel caso di specie, possa conoscere del merito, data la questione essenziale sollevata qui per la prima volta (ed esposta in prosieguo).

Nel merito

Primo mezzo di annullamento: la natura di aiuto di stato degli interventi dello Stato belga nel capitale della Tubemeuse

48. Lo Stato *ricorrente* sostiene che le sovvenzioni da esso concesse in varie forme alla Tubemeuse non costituiscono aiuti concessi da uno Stato ai sensi dell'art. 92 bensì sono un normale contributo dell'azionista nei confronti della società.

49. Spetta comunque alla Commissione produrre la prova che nel caso di specie trattasi di aiuto dissimulato e, in quest'ottica, la sua decisione non è sufficientemente fondata dal punto di vista giuridico.

50. Lo Stato *ricorrente* rileva quindi che la Commissione fa riferimento alle osservazioni presentate da « altri tre Stati membri e da quattro associazioni professionali di produttori di tubi d'acciaio », senza aver depositato i relativi documenti e senza aver consentito al *ricorrente* di commentare dette osservazioni. Non è conosciuta, dunque, l'influenza da esse esercitata sulla decisione della Commissione. Vi è pertanto violazione dei diritti della difesa nonché del principio dell'equità nel processo.

51. Quanto alla natura degli interventi a favore della Tubemeuse, lo Stato belga sostiene che essi non sono aiuti propriamente detti bensì la logica conseguenza del vasto programma di ristrutturazione e rinnovamento dell'impresa ed il completamento dell'investimento autorizzato nel 1982 dalla stessa Commissione (il progetto d'investimento era stato allora notificato alla Commissione benché il governo belga non vi fosse tenuto, poiché non trattavasi di un aiuto di stato). Il censurato intervento a favore della Tubemeuse è quindi la normale reazione di ogni investitore quando si trova in pericolo l'investimento iniziale.

52. La normale reazione di ogni investitore è infatti volta a non lasciare incompiuto il proprio investimento e, se questo è in pericolo, a tentarne il salvataggio con ogni mezzo, ed in particolare con un nuovo apporto di capitali e con la copertura dei costi connessi, con la conversione in capitale sociale del saldo dei crediti, con abbuoni d'interesse relativi all'investimento, ecc., pur a scapito dell'immediata redditività.

53. Lo Stato *ricorrente* contesta la tesi della Commissione per cui l'assunzione di partecipazioni da parte delle autorità pubbliche in imprese in difficoltà o che operino in un settore affetto da eccessi di capacità costituirebbe di per sé un aiuto di stato.

54. Infatti, ogni investimento comporta un'alea e gli operatori privati vi ricorrono proprio quando l'alea si dimostra rilevante; vi sono poi numerosi esempi d'investimenti privati effettuati in settori affetti da eccesso di capacità. Al momento degli interventi controversi, del resto, lo Stato *ricorrente* era già azionista della Tubemeuse. Comunque sia, il riferimento operato dalla Commis-

sione alla sua comunicazione del 1984 non basta a dar fondamento al dispositivo della decisione impugnata.

55. D'altro canto, i criteri enunciati in detta comunicazione della Commissione non sono applicati correttamente nel caso di specie, dato che, al momento dell'investimento iniziale, le prospettive di ripresa per la Tubemeuse erano buone, col mercato del petrolio in piena espansione e con la garanzia per l'avvenire dell'impresa derivante dai contratti con l'Unione Sovietica, ragion per cui nel 1982 l'autorizzazione era stata concessa. La controversa decisione 4 febbraio 1987, prendendo le mosse da un nuovo stato delle cose, rimette in discussione l'autorizzazione del 1982, giacché riguarda in gran parte gli investimenti iniziali, infrangendo pertanto i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

56. Ad ogni modo, la nozione di aiuti ha natura oggettiva, a prescindere dalla volontà degli interessati. Le menzionate lettere inviate dallo Stato belga alla Commissione quindi, con cui le si notificavano taluni progetti di intervento finanziario in favore della Tubemeuse, non possono assolutamente essere considerate un valido riconoscimento giuridico. Anzi, ciò dimostra l'incertezza in cui si trovavano la Commissione e lo Stato belga quanto alla qualifica degli interventi di cui è causa.

57. La *Commissione* osserva a tale proposito, innanzitutto, che lo Stato belga le ha notificato preventivamente, ai sensi dell'art. 93, n. 3, gran parte degli interventi che esso intendeva effettuare a favore della Tubemeuse; detti interventi sono analoghi a quelli autorizzati dalla Commissione nel 1982, allora definiti aiuti senza che vi fosse opposizione né da parte del governo belga né da parte della Tubemeuse.

58. La Commissione sostiene che nella decisione impugnata essa ha applicato i criteri stabiliti nella citata comunicazione del settembre 1984 sulle assunzioni di partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese ed in particolare il criterio a norma del quale « si tratta di aiuti di stato quando, in occasione di apporti di capitale nuovo nelle imprese, tale apporto si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato ».

59. I criteri di cui trattasi sono intesi a consentire di accertare la distinzione fra il comportamento normale dello Stato azionista, che agisce in circostanze accettabili per un investitore privato, e gli interventi pubblici non dettati da finalità di lucro.

60. Detti criteri hanno fruito dell'approvazione della Corte. La Commissione richiama le seguenti sentenze: sentenza 14 novembre 1984, Intermills, già citata, sentenze 13 marzo 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek BV, già citate, sentenza 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2263; sentenza 10 luglio 1986, causa 40/85, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2321, e sentenza 9 aprile 1987, causa 5/86, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1773.

61. Nel caso di specie, sono note da tempo le difficoltà finanziarie della Tubemeuse. Il fatto che gli azionisti privati si siano ritirati e le continue perdite registrate dall'impresa negli ultimi dieci anni, i successivi apporti dello Stato belga in suo favore senza ragionevoli prospettive di redditività, la situazione del mercato: tutto ciò costituisce un serio indizio che lo Stato non ha agito come un azionista privato. D'altronde, l'inadeguatezza tecnica degli impianti dell'impresa e il

fatto che fabbrichi un solo prodotto per un solo mercato non lasciano intravedere prospettive di ripresa.

62. La Commissione sottolinea di non aver assolutamente voluto rimettere in discussione l'autorizzazione concessa nel 1982. Essa sostiene unicamente che i dati allora forniti dal governo belga sulla situazione dell'impresa e le prospettive del mercato dei tubi erano incompleti od errati e che, visto il cambiamento della situazione, non avrebbe autorizzato gli aiuti concessi nel 1982, giacché essi non potevano rispondere alle condizioni stabilite dall'art. 92, n. 3, lett. c).

63. Rispondendo alla censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, la Commissione cita il punto 13 della motivazione della sentenza 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione (Racc. pag. 4393), che recita:

« Perché una tale violazione dei diritti della difesa comporti un annullamento, bisogna tuttavia che, in mancanza di tale irregolarità, la procedura potesse portare ad un risultato differente. A tal riguardo, bisogna constatare che le osservazioni di cui trattasi contengono solo un'argomentazione succinta. Nella misura in cui elementi di tale argomentazione si ritrovano nella motivazione della Commissione, essi sono stati sviluppati e corroborati da statistiche ed indicatori economici raccolti dalla Commissione e conosciuti dal governo francese. Stando così le cose, la circostanza che questo governo non abbia avuto la possibilità di commentare dette osservazioni non è tale da influire sul risultato della procedura amministrativa. Anche tale censura dev'essere quindi respinta ».

64. La Commissione sostiene che gli elementi raccolti presso terzi sono informazioni ufficiali ed oggettive, conosciute dal governo belga e da esso utilizzate. Del resto, la motivazione della decisione comporta elementi assolutamente di fatto e generalmente noti ed a tal riguardo non v'è nessun fatto nuovo.

65. Nell'ambito di questo primo mezzo, lo Stato *ricorrente* fa carico alla Commissione di contraddire la sua già citata comunicazione del settembre 1984 in cui essa afferma il principio della neutralità nei confronti del regime di proprietà delle imprese ed il principio di uguaglianza delle imprese pubbliche e di quelle private. Dai due brani della decisione controversa si evince che la Commissione si è avvalsa di criteri discriminatori nei confronti della partecipazione pubblica, « poiché essa pone in relazione la natura di questa, quanto all'art. 92 del trattato, col volume della partecipazione stessa o con il mantenimento di una uguale proporzione fra l'importo della partecipazione dell'azionista pubblico e quella dell'azionista privato ».

66. La Commissione replica sottolineando il valore indicativo della sua comunicazione del 1984, la quale definisce le linee di condotta cui la Commissione intende uniformarsi, come d'altronde ha riconosciuto la Corte (sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil, Racc. pag. 901). Quanto ai brani della decisione citati dallo Stato *ricorrente*, la Commissione rileva che essi figurano pure per esteso nella comunicazione.

67. I criteri adottati nella comunicazione sono comunque volti a consentire di fare una distinzione fra il comportamento normale dello Stato azionista e gli interventi pubblici non a scopo di lucro. Nel caso della

Tubemeuse, il capitale iniziale era ripartito fra lo Stato e gli azionisti privati. Il ritiro di questi ultimi, le continue perdite registrate dall'impresa ed i successivi apporti dello Stato in suo favore senza ragionevoli prospettive di redditività costituiscono un serio indizio che lo Stato non ha agito come un azionista privato.

68. Lo Stato *ricorrente* sostiene poi che per applicare l'art. 92, n. 1, occorre esaminare i mezzi di cui dispongono i concorrenti operanti nel mercato di cui trattasi. Nel caso di specie, la situazione della Tubemeuse era paragonabile a quella dei suoi concorrenti; il comportamento dello Stato azionista è quindi analogo a quello degli azionisti delle imprese concorrenti.

69. La *Commissione* replica che, pur se la maggior parte dei produttori, vista la situazione del settore, ha occasionalmente registrato perdite con conseguente apporto dei necessari capitali da parte degli azionisti, tali produttori hanno però pure registrato esercizi in attivo, mentre la Tubemeuse da 10 anni registra solo perdite. Ciò è illustrato da una tabella comparativa dei risultati delle imprese Mannesmann, Valourer e Tubemeuse. La Tubemeuse, altrimenti destinata a scomparire sul mercato, è quindi sopravvissuta solo grazie agli interventi pubblici.

70. Lo Stato *ricorrente* sostiene di aver agito come un investitore privato che dimostri normalità di comportamenti in un'economia di mercato; a riprova di ciò, si consideri che gli investimenti dell'impresa sono stati finanziati in parte da un consorzio internazionale di banche, cosa che dimostra la solidità economica dell'impresa, e che gli azionisti pri-

vati si sono ritirati per taluni problemi che nulla hanno da spartire con la situazione della Tubemeuse.

71. La *Commissione* dal canto suo sostiene che i prestiti concessi dal consorzio suddetto fruivano di lettere di patronato dello Stato belga, equivalenti ad una garanzia, con la conseguenza che i creditori hanno intrapreso lucrative operazioni di prestiti senza assumerne i rischi.

72. Allo scopo di dimostrare che ha sempre agito come un azionista privato che non ha perso ogni speranza quanto all'avvenire dell'impresa, e che non ha mai avuto intenzione d'intervenire a fondo perduto, lo Stato *ricorrente* sostiene che, fino all'ammissione alla procedura di concordato, la Tubemeuse ha conservato intatto il proprio credito, non ha mai fatto « crollare » i prezzi, dopo la messa in liquidazione ha continuato ad operare ad attività ridotta senza aiuti dei poteri pubblici.

73. Lo Stato belga sostiene di essersi rivolto a due riprese, nel 1983 e nel 1986, come avrebbe fatto qualunque investitore privato che dimostri normalità di comportamenti, alla società internazionale di consulenza Mc Kinsey riguardo al futuro della Tubemeuse ed ha sempre seguito i consigli del suo consulente.

74. Si noti in proposito che, per il periodo 1984-1986, la Tubemeuse ha lamentato che lo Stato belga non ha adempiuto al suo dovere di azionista, ed i giudici delegati del tribunale di Liegi hanno ritenuto che la causa della situazione della Tubemeuse « è da rintracciare nella mancanza di sufficienti fondi di rotazione ». Lo Stato belga, non

trovando collaboratori per salvare la Tubemeuse, ha rifiutato di concederle aiuti illegittimi e si è affidato alle leggi del mercato.

75. La *Commissione* replica che un'impresa in liquidazione non paga né debiti né imposte. Inoltre, nella relazione della Mc Kinsey del 1983 viene già sottolineata la difficile situazione della Tubemeuse, conclusione confermata nel 1985 dal comitato nazionale belga di pianificazione e controllo della siderurgia, che evidenzia fra l'altro come, ad ogni modo, per la Tubemeuse il prezzo di costo globale è sempre superiore al prezzo di vendita.

76. Quindi le difficoltà della Tubemeuse non sono state causate dall'insufficiente apporto finanziario dell'azionista pubblico bensì da gravi carenze gestionali, dall'inadeguatezza tecnica dei suoi impianti e dal fatto che fabbrica un solo prodotto per un solo mercato.

Secondo mezzo: il ricorso all'art. 92, n. 1, per aiuti a favore di un'impresa che esporta fuori della Comunità la quasi totalità della propria produzione

77. A giudizio del *governo belga*, come riconosciuto dalla Corte nelle citate sentenze nelle cause 296 e 318/82, Leeuwarder, uno dei requisiti per applicare l'art. 92, n. 1, è che l'aiuto sia atto ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri e minacci di alterare la concorrenza nel mercato comune. Detto requisito non ricorre dal momento che il 90% della produzione della Tubemeuse sfocia al

di fuori della Comunità, anche se la sua produzione di tubi non saldati ammonta al 17% della produzione comunitaria.

78. Lo Stato ricorrente ritiene determinante la questione, per la prima volta sottoposta al giudizio della Corte, se un aiuto concesso ad un'impresa che esporti la maggior parte della propria produzione (circa il 90%) al di fuori della Comunità possa alterare la concorrenza intracomunitaria.

79. Nel caso di specie, l'impresa è stata ristrutturata al fine di servire in primis il mercato russo; le nuove capacità produttive così create non possono di conseguenza inondare il mercato comune e gli scambi intracomunitari non possono essere alterati dai censurati interventi dello Stato belga. In considerazione di ciò, la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in diritto.

80. Lo Stato ricorrente sostiene poi che l'art. 92, n. 1, contempla per altro gli aiuti che incidono direttamente sugli scambi fra Stati membri, come pure la *Commissione* sottolinea nella decisione.

81. Ebbene, l'argomentazione della decisione impugnata — e cioè: l'aiuto, rafforzando un'impresa su un mercato distante, incide sulla posizione nello stesso mercato di un'impresa europea concorrente con ripercussioni sulla situazione di questa nel mercato comune che possono giungere a determinarne la scomparsa, incidendo quindi sugli scambi intracomunitari — deduce una concatenazione d'effetti diretti e secondari, di circostanze e valutazioni e non dimostra certo come rafforzare la posizione di un'impresa su di un mercato fuori della Comunità possa alterare il gioco della concorrenza all'interno di questa.

82. La Commissione non cita a tal proposito nessun effetto negativo concreto, preciso e controllabile; di conseguenza la sua decisione è priva di motivazione.

83. La Commissione ritiene che un aiuto falsi o minacci di falsare la concorrenza intracomunitaria e quindi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 1, anche se l'impresa beneficiaria esporta la quasi totalità della propria produzione al di fuori della Comunità. Questa impostazione deriva dalla dimensione aperta del mercato comune a fronte degli imperativi del commercio mondiale nonché dall'interdipendenza tra i mercati su cui operano le imprese comunitarie.

84. La Commissione sottolinea che, nel caso di specie, l'attività dei produttori comunitari di tubi non saldati si orienta per lo più alla grande esportazione; e difatti i mercati extracomunitari hanno assorbito nel 1984 circa la metà della produzione comunitaria.

85. La Commissione ricorda in proposito la motivazione della decisione, e cioè che il mercato mondiale dei prodotti di cui è causa è in fase di recessione, che il settore registra un forte eccesso di capacità, che la produzione mondiale di tubi non saldati si è contratta del 20% e che i prezzi hanno subito un ribasso del 50%; gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni alle importazioni e v'è una nuova capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi a commercio di stato.

86. In questo contesto la Tubemeuse comincia ad applicare una politica di conquista

di nuove quote di mercato anche nella Comunità ed incrementa poi la produzione di articoli (tubi meccanici) utilizzati nei paesi della Comunità. Essa aumenta poi mediante fondi pubblici le proprie capacità nel momento in cui i concorrenti operano ingenti riduzioni accompagnate dalla soppressione di posti di lavoro. Pertanto, in un contesto del genere, qualunque vantaggio concesso ad un'impresa è tale da favorirne il posizionamento concorrenziale rispetto alle altre imprese.

87. Nell'ambito ancora del secondo mezzo relativo al ricorso all'art. 92, n. 1, l'argomentazione dello Stato ricorrente riposa su altri tre punti:

88. In primo luogo, lo *Stato belga* sostiene che un caso come quello di specie deve essere disciplinato dall'art. 112 del trattato, il quale dispone che, per quanto riguarda « i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi », il Consiglio stabilisce le necessarie direttive a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Un caso quindi come quello di specie non può essere inquadrato nel « regime di diritto comune ».

89. La Commissione replica che l'art. 112 non deroga alla norma generale dell'art. 92, n.1, del trattato e non può dunque autorizzare gli Stati membri a mantenere in vigore o ad istituire aiuti incompatibili col mercato comune. D'altronde la sfera d'applicazione dell'art. 112 non coincide con quella dell'art. 92, ed esso può essere applicato agli aiuti che incidono non sugli scambi fra Stati membri ma unicamente sulle condizioni della concorrenza fra imprese comunitarie sul mercato dei paesi terzi. Così non è nel

caso di specie, anche perché dal termine del periodo transitorio la politica commerciale è disciplinata dall'art. 113 del trattato.

90. In secondo luogo, qualora si dichiarasse che l'esportazione del 90% della produzione di un'impresa che rappresenta il 17% della produzione comunitaria non esclude ex lege che gli scambi intracomunitari ne siano influenzati, lo *Stato belga* contesta nella propria replica che la Tubemeuse rappresenti il 17% della produzione comunitaria di tubi non saldati. La situazione reale, stando alle informazioni fornite dallo Stahlrohrverband e dal comité de liaison de l'industrie des tubes d'acier de la CE, è la seguente: la Tubemeuse rappresenta nel 1982 l'1,21% della produzione comunitaria di tubi d'acciaio, nel 1983 l'1,36%, nel 1984 il 2,03%, nel 1985 l'1,8%, e nel 1986 lo 0,8%. A livello mondiale essa rappresenta rispettivamente lo 0,23%, lo 0,26%, lo 0,39%, lo 0,37% e lo 0,16%. Quanto alla produzione europea di tubi non saldati, la Tubemeuse rappresenta nel 1982 il 2,93%, nel 1983 il 4,19% e nel 1984 il 5,89%. La decisione della Commissione è pertanto viziata da un manifesto errore materiale.

91. La *Commissione* osserva per contro che la percentuale del 17% è stata calcolata dai suoi uffici sui dati relativi al volume della produzione della Tubemeuse e della produzione comunitaria dei tubi non saldati: detti dati le sono stati forniti dallo stesso governo belga. Quanto alle percentuali succitate, esse riguardano prodotti non paragonabili o non concorrenti con i prodotti cui si riferiscono gli aiuti concessi alla Tubemeuse.

92. Riferendosi ai dati percentuali considerati, lo *Stato belga* sostiene infine che, non

essendovi norme che consentano di stabilire, in materia di aiuti, da quale momento gli scambi intracomunitari vengano ad essere influenzati, è possibile far uso della soglia del 5% adottata in materia di concorrenza (teoria « de minimis »).

93. Per la *Commissione* l'argomento della entità trascurabile degli aiuti è già stato avanzato in altre cause senza successo (sentenze 234/84 e 259/85, già citate). Da dette sentenze si evince che i principi che disciplinano il settore della concorrenza non sono trasferibili a quello degli aiuti (vedasi in particolare la sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris, Racc. pag. 2671).

Terzo mezzo: al momento dell'emanazione della decisione impugnata la Tubemeuse si trovava in situazione di concordato fallimentare

94. Lo Stato ricorrente sostiene in via subordinata che, pur ammettendo che l'intervento in favore della Tubemeuse sia un aiuto vietato dall'art. 92, n. 1, la decisione della Commissione era priva di oggetto poiché al momento della sua emanazione l'impresa era in fase di concordato ed aveva quindi cessato di esistere da un punto di vista economico. Pertanto gli scambi fra Stati membri non potevano più essere pregiudicati né la concorrenza falsata.

95. Il caso di specie differisce da quello su cui vertevano le citate cause 40/85 e 232/84, in cui il fallimento o la liquidazione dell'impresa si erano prodotti dopo l'adozione della decisione da parte della Commissione ed in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte. Questa si occuperà dunque della questione per la prima volta.

96. La Commissione non assume direttamente posizione su questo aspetto della causa. Taluni sviluppi nella controreplica consentono tuttavia di delineare l'impostazione seguente: per l'ordinamento belga, in caso di concordato e in caso di fallimento, il tribunale può autorizzare il commissario liquidatore a continuare a compiere temporaneamente le operazioni commerciali, anche nuove, come avvenuto per la Tubemeuse. Per altro un'impresa in liquidazione non paga debiti né imposte. La Tubemeuse quindi, destinata a scomparire dal mercato senza l'intervento pubblico di cui ha fruito, può così continuare a falsare la concorrenza. L'esecuzione della decisione della Commissione, che ordina il recupero dell'aiuto, può pertanto accelerare l'applicazione delle leggi del mercato.

Quarto mezzo: soppressione dell'asserito aiuto mediante assoggettamento a liquidazione degli attivi dell'impresa beneficiaria

97. Lo Stato ricorrente sostiene che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, l'esistenza dell'asserito aiuto è stata cancellata dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiaria e la soppressione dell'aiuto si realizza mediante l'assoggettamento a liquidazione degli attivi dell'impresa. Non tenendo conto di questa situazione, la decisione impugnata si basa su fatti inesatti e, ordinando il recupero dell'aiuto, viene ad essere priva di oggetto. Lo Stato ricorrente cita in questo contesto la sentenza nella causa 52/84, Commissione/Belgio (Racc. 1986, pag. 89).

98. Anche questo mezzo, che lo Stato ricorrente non ha sviluppato autonomamente ma che si inquadra nell'ambito della tesi sulla

mancanza d'oggetto della decisione impugnata, esaminata nell'ambito del terzo mezzo, non riceve una risposta specifica e diretta da parte della Commissione.

Quinto mezzo: impossibilità di esecuzione immediata della decisione impugnata

99. Lo Stato *ricorrente* sostiene l'impossibilità dell'esecuzione immediata della decisione della Commissione nella parte in cui ordina il recupero dell'asserito aiuto.

100. Infatti, a norma della stessa giurisprudenza della Corte, il recupero degli aiuti concessi in violazione del trattato può avvenire solo in conformità alle norme nazionali in materia (ordinanza 6 giugno 1986 nel procedimento 310/85 R, Deufil, Racc. pag. 537). Nel caso di specie, la procedura di concordato in cui si trova la Tubemeuse può essere opposta ad ogni pretesa dello Stato belga. L'attivo dell'impresa è ceduto ai creditori e lo Stato non ha nessun potere di ordinare la restituzione dell'asserito aiuto.

101. La decisione della Commissione, come una sentenza della Corte, non può avere l'effetto di creare, a vantaggio dello Stato ricorrente, un privilegio qualunque che gli consenta di derogare alle norme che disciplinano la materia, a danno dei creditori della Tubemeuse. Lo Stato belga, nell'ambito della procedura di concordato, può iscrivere il proprio credito al passivo dell'impresa in quanto creditore chirografario. La decisione impugnata quindi, nella parte in cui ordina l'immediato recupero dell'asserito aiuto, costituisce una violazione dei principi generali comuni agli Stati membri in materia di diritto societario e di diritto fallimentare.

102. La *Commissione* non contraddice la tesi qui esposta dallo Stato ricorrente. Tuttavia essa sostiene di attribuire particolare importanza ad una pronunzia della Corte che dichiara che:

- in mancanza di norme comunitarie in materia, il recupero degli aiuti illegittimamente concessi, analogamente alle norme elaborate per la ripetizione dell'indebitato in materia di dazi ed imposizioni di cui agli artt. 13 e 95 del trattato, è disciplinato da norme di diritto interno che vanno applicate in modo da garantire ai crediti derivanti da aiuti di stato un trattamento identico a quello di cui fruiscono gli altri crediti;
- in caso di difficoltà nell'esecuzione di una decisione della Commissione, s'impone la collaborazione fra Stati membri ed istituzioni comunitarie sancita dall'art. 5 del trattato.

Sesto mezzo: l'obbligo di sopprimere l'asserito aiuto mediante recupero è sproporzionato

103. Lo Stato *ricorrente* sostiene che l'obbligo imposto dalla decisione impugnata, che ordina la soppressione dell'asserito aiuto mediante recupero, è sproporzionato rispetto agli obiettivi degli artt. 92 e 93 del trattato, anche perché la dichiarazione di credito da parte dello Stato belga nella procedura di concordato comporterebbe un grave danno per gli altri creditori.

104. La posizione della *Commissione* a tal riguardo, che si evince indirettamente dai documenti da essa depositati, consiste nell'affermare che la Commissione non ordina qui per la prima volta la soppressione mediante

recupero di un aiuto di stato illegittimo; a ciò si è ricorso più volte nel recente passato con l'approvazione della Corte (per esempio, citata sentenza 52/84).

Settimo mezzo: applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a)

105. Nella decisione controversa la Commissione rileva che gli aiuti controversi non possono fruire della deroga contemplata dalla disposizione succitata, benché la regione di Liegi sia duramente colpita da soppressioni di posti di lavoro. Da un'approfondita analisi socioeconomica delle regioni belghe (decisione 22 luglio 1982, n. 82/740/CEE, GU L 341, pag. 19), la Commissione ha già ricavato che il tenore di vita nella regione considerata non è eccezionalmente basso e che non vi è grave sottoccupazione; il governo belga non ha contestato detta analisi né prodotto da allora nuovi elementi tali da modificarla.

106. Lo Stato belga non concorda quanto a tale valutazione poiché essa si fonda su dati risalenti ad un passato relativamente lontano. La regione di Liegi ha vissuto nel frattempo la chiusura di fabbriche e la soppressione di posti di lavoro, imponendosi quindi una diversa valutazione.

107. La Commissione non si esprime su questo punto.

Ottavo mezzo: applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c)

108. Lo Stato *ricorrente* sostiene che a torto la Commissione non ha applicato, nel caso

di specie, la norma di cui trattasi, giacché l'intervento in favore della Tubemeuse era destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

109. A giudizio della *Commissione*, gli interventi controversi non erano tali da agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche perché alteravano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e perché l'impresa beneficiaria non era in grado di garantire la propria economicità.

IV — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

110. Su invito della Corte a presentare precisazioni sulla situazione attuale, giuridica ed economica, della Tubemeuse, il governo belga ha risposto quanto segue:

« Situazione giuridica

Prosegue la procedura di concordato con cessione dell'attivo. I commissari liquidatori stanno procedendo alla liquidazione dell'attivo.

Situazione economica

A fine luglio 1988, nell'ambito della procedura di concordato, l'impresa, nel caso di specie l'acciaieria, il laminatoio LP1, le officine centrali e la partecipazione della Tubemeuse per il 49% nella società OCTG sono stati ceduti alla SA Oilfin, con sede in Bruxelles, 283, avenue Louise, al prezzo di BFR 325 milioni.

Gli acquirenti hanno costituito una nuova società per azioni NTM, New Tube Meuse.

Detta società opera con tutto il personale presente al momento della cessione, personale di cui ha riconosciuto l'anzianità, il che rappresenta un ingente passivo sociale latente ».

111. Su invito della Corte ad esplicitare il contenuto e la portata dell'eccezione di irricevibilità del ricorso del governo belga da essa sollevata, la Commissione ha risposto quanto segue:

« A pagina 5 del controricorso la Commissione ha sottolineato che una parte dei controversi aiuti, illegittimi per violazione delle norme procedurali dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE, ha fatto oggetto di una notifica preventiva allo stato di progetto.

Detta circostanza è stata ricordata essenzialmente per evidenziare la violazione della norma sull'effetto sospensivo (cfr. art. 93, n. 3, ultima frase). Nella stessa occasione la Commissione non ha certo dimenticato di sottolineare indirettamente il comportamento contraddittorio del governo belga, il quale ha prima riconosciuto, e poi contestato dinanzi alla Corte, la natura di aiuto degli interventi di cui è causa.

La Commissione ritiene comunque che il rispetto delle norme procedurali dell'art. 93, n. 3, del trattato non può comportare limi-

tazioni al diritto degli Stati membri di adire la Corte nell'ambito dei ricorsi per annullamento ex art. 173.

Tale posizione si riflette nelle considerazioni svolte alle pagg. 4 e 5 della controreplica della Commissione, in particolare al capoverso seguente:

« Pertanto, una volta accertato — da parte della Corte — che gli aiuti di cui è causa rispondono ai requisiti dell'art. 92, n. 1, e che sono stati concessi in violazione dell'art. 93, n. 3, la Commissione ritiene che l'incompatibilità degli aiuti sia un dato acquisito e che quindi non occorra valutarne l'eventuale compatibilità con le norme sostanziali dell'art. 92, n. 3 ».

A questo punto, al fine di rispondere esaurientemente al quesito posto dalla Corte, la Commissione precisa che nel caso di specie l'irricevibilità da essa prospettata si fonda sui tre elementi seguenti:

- l'incompatibilità degli aiuti di cui è causa, diventata inoppugnabile non avendo il governo belga censurato la valutazione degli aiuti nel merito adottata dalla Commissione ai sensi dell'art. 92, n. 3;
- l'illegittimità in sé degli aiuti considerati, diventata inoppugnabile non avendo il governo belga replicato alla censura relativa alla violazione delle norme imperative di procedura di cui all'art. 93, n. 3;
- la mancanza nel ricorso di *fumus juris* — come riconosciuto nell'ordinanza 15 giugno 1987 nel procedimento 142/87 R — che pregiudica l'unico mezzo sostanziale dedotto dal governo belga, vale a dire le censure riguardo alla natura di aiuto degli interventi controversi, ai sensi dell'art. 92, n. 1 ».

C. N. Kakouris
giudice relatore